

1

Impieghi.

L'Agente generale di Genova propone al nostro Istituto l'acquisto della nuda proprietà di alcuni certificati di rendita italiana 3,50 % gravati da usufrutto.

Senonchè, prima di prendere in considerazione le proposte onde trattasi, parrebbe da esaminare, e eventualmente, da deliberare in linea di massima, se siffatta operazione si concilii con i nostri ordinamenti, non essendovene traccia nè nella legge, nè nel Regolamento, nè nello Statuto.

Può l'acquisto di un titolo di rendita che non dà luogo a riscossione dei relativi interessi per un tempo dipendente dalla vita di una persona, (l'usufruttuario del titolo), ritenersi incluso negli impieghi di cui all'art. 15 N° 1 della legge, il quale articolo sembra informato al concetto che i titoli acquistati debbano produrre i frutti necessari per concorrere ad assicurare il risultato finanziario annuale dell'azienda secondo i fini della legge stessa?

Può l'acquisto in esame considerarsi come una operazione assicurativa, dato il sistema della legge in cui sembra che non possa parlarsi di operazioni di assicurazione se non in quanto esse siano regolate da tariffe e da tipi di polizze, da approvarsi con decreto reale udito il Consiglio dei Ministri?

Onde esaminare bene la questione necessita tener presente il procedimento usato dall'Ufficio Attuariale nella

determinazione dei valori di nuda proprietà.

Il valore di una nuda proprietà viene calcolato come differenza fra il valore capitale del titolo ceduto al corso della rendita, e il versamento che l'usufruttuario dovrebbe fare all'Istituto per avere una rendita vitalizia, pari a l'usufrutto del titolo, in base alla tariffa di rendita vitalizia immediata dell'Istituto, tenuto conto dell'età dell'usufruttuario.

Per le considerazioni che si possono trarre dal citato procedimento tecnico, parrebbe che l'acquisto di nuda proprietà fosse operazione da ritenersi inclusa negli impieghi di cui all'art. 15 N° 1 della legge, e ritenersi pure operazione assicurativa.

Inclusa infatti nell'art. 15 N° 1 della legge perchè trattasi, in effetto, dell'acquisto di un titolo che per una parte del suo valore è pagato in contanti, ossia il valore della nuda proprietà corrisposta al cedente, e, per l'altra parte, dal versamento che dovrebbe fare l'usufruttuario all'Istituto, per la costituzione del contratto di una rendita vitalizia immediata pari all'usufrutto del titolo, ed a cui l'Istituto stesso rinuncia, lasciando che gli interessi del titolo siano goduti dall'usufruttuario fino alla sua morte. Agli interessi annuali dunque che, secondo il concetto informatore dell'art. 15 della legge, debbono concorrere ad assicurare il risultato finanziario dell'azienda, secondo i fini della legge stessa, corrisponde nella sua interezza la minorazione del valor capi-

tale del titolo fatta dall'Istituto al cedente.

Senza dubbio poi che trattasi di operazione assicurativa, in quanto, l'Istituto, con l'acquisto di una nuda proprietà, fa in effetto un vero contratto di rendita vitalizia immediata in base a tariffe regolarmente approvate dal Re sentito il Consiglio dei Ministri.

Per le sopraddette considerazioni parrebbe che l'Istituto potesse accettare, a termini di legge, simili operazioni, per le quali d'altronde, è bene tenere presente, che l'Istituto non solo può ritrarre quell'utile che la tariffa di rendite vitalizie immediate, sulla quale è calcolata la minorazione del valore del titolo, comporta, ma anche quello maggiore derivantegli dalla mortalità, in quanto gli usufruttuarii non possono assimilarsi a vitaliziati e quindi la loro mortalità è più rapida di quella che è stata presa a base del calcolo della tariffa di rendita vitalizia immediata.

In ogni modo sembrerebbe però necessaria una deliberazione del Consiglio perchè, ammessa in massima l'operazione, dovrebbero fissarsi delle norme intese, principalmente, a stabilire a quale giorno debba riferirsi il corso di Borsa da prendersi a base del calcolo, e cioè se al giorno in cui si presenta la domanda o a quello in cui si stipula l'atto, e a fissare la Borsa dal cui listino dovrebbe desumersi il detto Corso, e cioè se (come sembra) quella di Roma, o della città in cui risieda il contraente o l'Istituto, ovvero ancora della Borsa della città più vicin

na, qualora nella di lui residenza non ve ne siano.

Quanto alle modalità, dovrebbe il cedente provvedere a quanto occorra per la traslazione del titolo all'Istituto e la sostituzione del certificato di usufrutto, a norma della legge (Testo unico) sul debito pubblico 17 Luglio 1910 e del relativo Regolamento.

Contro consegna da parte del cedente all'Istituto del nuovo certificato per la nuda proprietà sarebbe eseguito il pagamento del prezzo di acquisto calcolato nel modo sovraccennato.